

Anno liturgico nella Chiesa cattolica

L'**anno liturgico nella Chiesa cattolica** non corrisponde perfettamente all'anno civile e le date di inizio e di fine sono date mobili, fatta eccezione per alcuni riti cattolici orientali. Nel caso delle date mobili la durata dell'anno liturgico è variabile. Da ciò consegue che non esiste per tutto il Cattolicesimo un unico anno liturgico in quanto lo stesso varia:

- secondo le singole Chiese sui iuris, e
- secondo i diversi riti eventualmente presenti in una singola Chiesa sui iuris, come accade nella Chiesa latina.

Pertanto si può affermare, in modo preciso anche se elementare, che:

- esistono tanti anni liturgici quanti sono i riti cattolici, e
- ogni anno liturgico è l'espressione temporale del relativo rito liturgico cattolico.^[1]

Tra i vari anni liturgici permangono molti elementi comuni, specialmente tra quelli appartenenti alla stessa famiglia rituale, dato che più ragguardevoli sono i moltissimi fattori comuni tra le relative e singole Chiese sui iuris cattoliche che, essendo in piena comunione con il Papa e quindi fra loro, rendono manifesta, in ciascuna di esse e nel loro insieme, la Chiesa cattolica.

Definizione di Anno liturgico

L'anno liturgico è la fase temporale in cui la Chiesa cattolica celebra il mistero del Cristo totale (ossia l'insieme del Capo, il Signore Gesù Cristo, e delle membra, cioè della Chiesa) secondo la celebre definizione di Sant'Agostino, basata su Col. 1,18a ^[2] e ripresa da San Tommaso d'Aquino nel concetto di unica Persona mistica formata dal Capo e dalle membra.

Più precisamente, la Chiesa cattolica nell'anno liturgico:

- celebra esclusivamente il mistero del Signore Gesù Cristo nell'ambito delle relazioni trinitarie;
- celebra specificatamente il mistero del Signore Gesù Cristo, in cui comunque è adombrata la celebrazione del Cristo totale, nell'ambito della storia della salvezza cioè il tempo che, andando dalla creazione alla parusia, ha come proprio centro la prima venuta del Messia (ossia l'incarnazione, la nascita, la crescita, la maturità, il ministero pubblico, la morte, la Risurrezione e l'Ascensione del Signore Gesù Cristo) come testimoniata sia dallo Spirito Santo sia, iniziando dal giorno di Pentecoste, dalla Chiesa stessa, e
- celebra esplicitamente il mistero del Cristo totale sia nel ricordo delle persone dei santi e dei beati, che significano sempre il Signore Gesù Cristo che in loro è glorificato, sia nell'ambito della Dedicazione delle singole chiese o dell'anniversario della stessa in cui si fa palese memoria del Corpo mistico.

Organizzazione delle due calendarizzazioni strutturanti l'Anno liturgico

La struttura fondante degli anni liturgici cattolici è data dall'alternanza di due calendarizzazioni distinte, come sinteticamente descritte nella voce Anno liturgico. Considerato che nelle singole e dette due calendarizzazioni possono sovrapporsi varie celebrazioni, particolarmente a causa delle coincidenze temporale di celebrazioni previste sia dal calendario universale sia da uno o più calendari particolari, e tenuto conto che le due dette calendarizzazioni si alternano cronologicamente sovrapponendosi a loro volta, la loro officatura è regolata secondo principi rigidi disciplinati secondo criteri fissi.

La regolazione pratica delle due calendarizzazioni, normalmente unica per entrambe, avviene in molti riti tramite uno strumento generalmente denominato calendario liturgico.

Rapporto tra l'anno ed il calendario liturgici

Nei riti cattolici la nozione di *anno liturgico* è distinta da quella di *calendario liturgico*: quest'ultimo è l'ordinamento che scandisce le ricorrenze dell'anno liturgico.

La mancata percezione di tale distinzione nell'opinione comune si deve alla sottigliezza dottrinale della tematica.

Considerazione sui vari anni liturgici cattolici

La Chiesa cattolica considera uguali in dignità e in diritto tutti i riti legittimamente da essa riconosciuti.^[3] Da ciò discende che tale considerazione di euguaglianza in dignità ed in diritto concerne pure gli anni ed i calendari liturgici di ciascun rito. A motivo di questo atteggiamento tradizionale le norme liturgiche, comprese quelle inerenti l'anno ed il calendario liturgici, sono sempre state emanate inequivocabilmente in modo distinto per rito fatta eccezione per i solenni pronunciamenti dogmatici, l'estensione di alcune ricorrenze a tutta la chiesa, e generiche disposizioni conciliari o della sede apostolica in materia di liturgia. Dopo il Concilio Vaticano II venne introdotto un leggero cambiamento in questa prassi consolidata: nell'ambito delle disposizioni liturgiche inerenti il rito romano vengono inserite delle norme che valgono anche per gli altri riti cattolici. Fra queste norme ve ne sono alcune riguardanti l'anno ed il calendario liturgici. Questo modo di procedere (ossia la stesura di una norma universale inserita in un testo destinato ad un ambito particolare) innanzitutto non intacca la detta uguaglianza in dignità ed in diritto, e poi non è un modo sconosciuto nella storia giuridica della Chiesa cattolica, ma è la prima volta che venne applicato all'anno ed al calendario liturgici. Il testo da cui deriva il tutto è contenuto nel n.2 delle Norme generali sull'Anno liturgico e sul Calendario, come approvate dalla Lettera apostolica, del 14/02/1969, "La celebrazione del Mistero Pasquale" di Paolo VI, e che di seguito viene riprodotto:

"2. I principi che seguono possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti; tuttavia le norme pratiche devono intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per la loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti."

Il suddetto n.2 in realtà termina con un riferimento alla nota 2 in cui si citano gli estremi di contenuto e di pubblicazione del testo base da cui il n.2 deriva, ossia il testo contenuto al n.3 della Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II che di seguito viene riprodotto:

"Liturgia e riti

3. Il sacro Concilio ritiene perciò opportuno richiamare i seguenti principi riguardanti la promozione e la riforma della liturgia e stabilire delle norme per attuarli. Fra queste norme e questi principi parecchi possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti, benché le norme pratiche che seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per la loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti."

Si precisa subito che:

- la norma conciliare, ossia il n.3, rientra nella prassi giuridica e non costituisce una novità;
- la norma del dispositivo approvato dalla lettera apostolica, ossia il n.2, estende una prassi giuridica altrove consolidata ed in tal senso costituisce una novità in quanto il detto dispositivo va valutato non tanto nel titolo, che recitando "Norme generali sull'Anno liturgico e sul Calendario" è di fatto fuorviante, ma nel contenuto che è inerente all'anno ed al calendario liturgici romani^[4];
- è evidente che il n.2 è la copia, sia pure ridotta, del n.3 e, del resto, il n.2 richiama esplicitamente il n.3, e
- l'utilizzo dei testi italiani, tra l'altro ufficiali, non produce alcun cambiamento d'analisi se paragonato all'utilizzo dei rispettivi testi latini.

Sia il n.3 che il n.2 usano l'espressione "possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti". Da un'analisi comparata si evince quanto segue:

- il n.3 pone l'espressione in relazione ai principi ed alle norme liturgiche mentre il n.2 la pone espressamente in relazione ai principi liturgici;
- il n.3 pone in relazione l'espressione non a norme e principi generici ma peculiari, cioè quelli che sono appositamente richiamati nell'ambito della costituzione liturgica, e
- il n.2 pone in relazione l'espressione non a principi generici ma peculiari, cioè quelli che sono appositamente richiamati nell'ambito del dispositivo approvato dalla lettera apostolica, lasciando intendere la stessa relazione per le norme pratiche ma senza specificarlo con chiarezza.

Sia il n.3 che il n.2 usano i verbi potere e dovere con lo stesso significato, ossia rispettivamente la discrezionalità e l'obbligo. Il loro doppio utilizzo in entrambi i testi, per alcuni avrebbe una accezione rafforzativa almeno nel n.2: ciò va escluso sia perchè i due verbi esprimono significati non conciliabili, sia per la semplice considerazione che i testi liturgici approvati dalla Santa Sede contengono sempre un linguaggio generalmente elementare ma tecnico e mai comune, sia per le ragioni seguenti. Da un'analisi comparata, infatti, si evince che:

- l'utilizzo dei verbi potere e dovere nel n.3 ha senso in quanto, facendo riferimento al termine "parecchi" concernente molti tra i principi e norme liturgiche contenuti nella costituzione conciliare, chiarisce in modo sintetico che per alcuni principi e norme si applica il verbo potere e per gli altri si applica il verbo dovere, e
- l'utilizzo dei verbi potere e dovere nel n.2 non ha senso in quanto, facendo riferimento a tutti i principi liturgici contenuti nel dispositivo, non viene chiarito i principi per i quali si applica il verbo potere e quelli per i quali si applica il verbo dovere.

Sia il n.3 che il n.2 contengono il riferimento ai principi ed alle norme liturgiche. Da un'analisi comparata si evince quanto segue:

- il n.3 cita i principi liturgici e le norme, classificando quest'ultime prima come norme di attuazione e poi come norme pratiche e lasciando libera l'interpretazione se le due tipologie di norme siano identiche o meno;
- il n.2 cita semplicemente i principi e le norme pratiche;
- nessuno dei due testi pone un limite perchè sia chiaro cosa sia principio o norma pratica lasciando quindi innanzitutto al buon senso e poi anche alla successiva ermeneutica il compito della precisazione e se ciò va bene per il n.3, essendo questo un testo conciliare, non va bene per il n.2 che è un testo dispositivo oppure potrebbe andare bene per il n.2 se nel documento, di cui il n.2 fa parte, vi fosse una qualche disposizione successiva, a valenza specificativa, che in realtà non esiste.

In conclusione, mentre nulla è da criticare nel n.3 a motivo della natura di quel testo, deve essere registrata la valenza equivoca del n.2 . Nel migliore dei casi si potrebbe interpretare il n.2 come una disposizione programmatica ma la equivocità di alcune sue formulazione di fatto la rende inapplicabile: e forse tale inapplicabilità è stata fino ad oggi la soluzione migliore poichè una estensione dei principi dell'anno e del calendario liturgici romani agli altri riti presuppone una normativa articolata sui campi di applicazione di tali principi negli ambiti degli altri riti e non una normativa generica come il n.2 .^[5]

Citazione

« La santa Chiesa celebra con sacra memoria in giorni determinati nel corso dell'anno l'opera della salvezza del Cristo. ... Nei vari tempi dell'anno liturgico, secondo una disciplina tradizionale, la Chiesa completa la formazione dei fedeli ... »

(Dal n. 1 del capitolo primo delle *Norme generali sull'Anno liturgico e sul Calendario* come approvate il 14/02/1969 dalla lettera apostolica, *La celebrazione del mistero pasquale*, di Paolo VI)

Voci correlate

- Anno liturgico
- Anno liturgico della Chiesa ortodossa
- Anno liturgico della Chiesa luterana
- Anno liturgico nella Chiesa latina
- Calendario liturgico
- Calendario romano generale
- Festa di precetto
- Tabella dei Giorni Liturgici
- Temporale
- Santorale
- Calendario dei santi

Note

- [1] E' invalsa nel linguaggio comune l'espressione *Anno liturgico della Chiesa cattolica* dove chiaramente viene affermata l'esistenza di un solo anno liturgico e si sottintende l'esistenza di un solo rito cattolico: pur se suggestiva, tale espressione, in ordine all'esistenza di un solo anno liturgico per il rito cattolico, è errata a motivo di quanto affermato in premessa.
- [2] Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa ... (*Il pronome "Egli" è riferito all'espressione "suo Figlio diletto", usata nel per indicare il Cristo nel precedente versetto 13 dove il soggetto è Dio Padre ed al quale si riferisce l'aggettivo "suo" presente nella menzionata espressione*)
- [3] Cfr n.4 della Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II.
- [4] L'affermazione di riferimento non è una possibile interpretazione ma l'unica interpretazione possibile anche in considerazione di quanto Paolo VI afferma nelle partizioni conclusive della parte II della citata Lettera apostolica approvante le menzionate norme generali: "...riteniamo che in nuovo Calendario universale, preparato per il rito latino,..." e "..., con la Nostra Autorità Apostolica Noi approviamo il nuovo Calendario Romano universale, preparato dal Consilium per l'attuazione della Costituzione liturgica, e le norme generali riguardanti l'ordinamento dell'anno liturgico."
- [5] Esiste una corrente alquanto minoritaria che sostiene che la formulazione generica del n.2, che come già scritto è una copia ridotta del n.3, sia volontaria per permettere in modo graduale di gettare le basi per la creazione in un futuro di un solo anno e calendario liturgici della Chiesa cattolica, o quanto meno della Chiesa latina: allo stato attuale delle conoscenze delle fonti, tale opinione risulta non documentata.

Fonti e autori delle voci

Anno liturgico nella Chiesa cattolica *Fonte:* <http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=29714441> *Autori::* jhc., Abaz, Acis, AnjaManix, Archeologo 2, Avemundi, Eius, FeltriaUrbsPicta, Franco56, Franecc, Griffo83, MM, MapiVanPelt, Mauro Lanari, 26 Modifiche anonime

Licenza

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>
